

STUDI IN ONORE DI SABINO FORTUNATO

Volume II
Società e altri enti collettivi

CACUCCI  EDITORE
BARI

STUDI IN ONORE DI SABINO FORTUNATO

Volume IV

Banca, finanza, assicurazione

CACUCCI  EDITORE
BARI

Comitato promotore degli studi: Michele Castellano, Daniela Caterino, Vito Vincenzo Chionna, Massimo di Rienzo, Gianvito Giannelli, Cinzia Motti, Ugo Patroni Griffi

Curatore: Daniela Caterino

Segreteria di redazione: Francesca Vessia (coordinamento), Eustachio Cardinale, Gabriele dell'Atti, Federica De Paola, Giovanna Ginex, Cira Grippa, Vincenzo Iaia, Susanna Lopopolo, Barbara Mele, Niccolò Muciaccia, Giovanna Petrangelo, Leonardo Pinto, Stefano Quaranta, Maria Stella Resta, Francesco Sporta Caputi

Il presente volume è stato realizzato nell'ambito del Progetto Liveable – Labour as a Driver of Sustainable Development, finanziato dal programma PRIN – 2020 prot. 20205W92MT, Unità di ricerca: Università degli Studi di Bari Aldo Moro, CUP H57G22000150001

ed inoltre con il contributo di:

- Banca Popolare di Puglia e Basilicata;
- Università degli Studi di Bari Aldo Moro (contributo straordinario del Consiglio di amministrazione);
- Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- Dipartimento Jonico di Sistemi Giuridici ed Economici: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- Centro di ricerca in Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro;
- Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia;
- Scuola pugliese di notariato "Vincenzo Stifano".

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2023 Cacucci Editore – Bari
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> – e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Volume I

TEORIA GENERALE E IMPRESA

Profilo scientifico dell'Onorato	XVII
Elenco delle principali pubblicazioni di Sabino Fortunato	XXXI
Gli Autori	XLIII

Parte I

Teoria generale, diritto industriale, contratti d'impresa

† G. TERRANOVA, Porosità del linguaggio e diritto positivo: alcune precisazioni	3
V. CARIELLO, Linguaggi interpretativi normativi	21
A. TUCCI, Il diritto dell'economia: «dispute metodologiche e contrasti di valutazione»	87
G. ROMAGNOLI, L'incidenza (sostanziale) dell'azione delle c.d. autorità indipendenti sulle dinamiche economiche dei c.d. mercati regolamentati e le sue ragioni culturali	129
V. DI CATALDO, Importazioni parallele di farmaci confezionati, farmaci sfusi, principi attivi. Vale anche in questi casi il principio di esaurimento del diritto di marchio?	147
U. MINNECI, L'art. 2560 c.c. nella interpretazione fluida del diritto vivente	163
M. CAVALIERE, Trasparenza informativa e <i>innovation disclosure</i> nella ricerca universitaria. Prospettive di riforma	189
G. SANSEVERINO, La proposta di Regolamento UE sulle indicazioni geografiche alimentari. Nuove regole, vecchie incertezze	209

P. MASI, Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare: spunti di diritto commerciale	229
C. D'ALONZO, La responsabilità nell'autotrasporto di merci pericolose	249

Parte II

Adeguatezza, sostenibilità, responsabilità sociale dell'impresa

O. CAGNASSO, Le misure idonee, gli assetti adeguati e l'organizzazione dell'attività dell'impresa	271
M. SCICUTELLA, S. SALOMONE, Nuove tecnologie, nuovi rischi, nuovi modelli di <i>governance</i> . Evoluzione della prospettiva manageriale	289
S. LUCHENA, Crisi d'impresa e innovazione tecnologica	311
S. SCOVOTTO, Il «costo» della sostenibilità ambientale sull'impresa in crisi	325
P.M. SANFILIPPO, Tutela dell'ambiente e «assetti adeguati» dell'impresa. <i>Compliance</i> , autonomia ed <i>enforcement</i>	333
M. DE MARI, L'impresa sostenibile (non benefit)	373
D. STANZIONE, Scopo e oggetto dell'impresa societaria sostenibile	401
E. CARDINALE, D. CATERINO, Appunti minimi sui cosiddetti «adeguati assetti contabili» nelle imprese «a impatto positivo»	441
L. PAPI, <i>Business sustainability and tax fairness</i> . Nuove tendenze nel rapporto tra impresa e fiscalità	469
E. LOFFREDO, Nuove tessere del mosaico dell'informazione nel diritto delle imprese	483
M.C. CARDARELLI, Reputazione e credibilità dell'impresa: brevi riflessioni sull'esclusione delle PMI dall'obbligo di rendicontazione non finanziaria	503
S. QUADRI, Reti Transeuropee e PNRR: un percorso di sostenibilità	523
I. CANFORA, La disciplina speciale dell'impresa agricola nel quadro di un sistema agroalimentare sostenibile in Europa	543
G. PIEPOLI, Responsabilità sociale d'impresa e <i>compliance</i> contrattuale	553
P. DE GIOIA CARABELLESE, <i>Corporate social responsibility e common law</i>	579

L. PICARDI, <i>Brief Remarks on Corporate Sustainability and Shareholder Activism</i>	599
S. BRUNO, Obblighi degli amministratori e <i>corporate governance</i> sostenibile: quale disciplina?	627
T. DI MARCELLO, Strategia europea sulla finanza sostenibile, informazione societaria e possibili riflessi sulla gestione della società	645
M. LIBERTINI, Sulla proposta di Direttiva UE su «Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese»	665

Volume II

SOCIETÀ E ALTRI ENTI COLLETTIVI

Parte I

Strutture e dinamiche di *governance* dell'impresa a struttura corporativa

P. MONTALENTI, Il nuovo codice di <i>corporate governance</i>	679
F.M. MUCCIARELLI, La realtà del sistema dualistico in Italia e l'ignavia del legislatore	691
V. DONATIVI, Appunti e dati empirici sulle potenzialità applicative del modello dualistico (italiano) di <i>corporate governance</i> (polimorfismo strutturale, versatilità funzionale e...il rischio dell'«aspirante tiranno»)	705
C. MOTTI, Dall'intervento a distanza all'assemblea virtuale (attivismo degli azionisti e nuove tecnologie)	727
G. DELL'ATTI, Il criterio di ragionevolezza nella legislazione post-emergenziale in tema di riunioni assembleari	747
M. CALLEGARI, E. R. DESANA, F. MASSA FELSANI, <i>Why diversity?</i> L'equilibrio di genere negli organi societari. Appunti a margine delle modifiche al Codice delle Pari Opportunità e dell'approvazione della Direttiva «Women on Board»	757
A. BARTALENA, I comitati interni a rilevanza esterna	793
L. DELLA TOMMASINA, Comitati atipici e gestione della crisi	815

M. MAUGERI, Sulla lista consiliare «di minoranza»	855
M. SPERANZIN, Revoca senza preavviso di amministratore di s.r.l. ed esclusione del diritto all'indennizzo	865
P. MARCHETTI, Questioni in tema di nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente in società quotate	885
A. VERONELLI, Le incompatibilità familiari alla carica di sindaco di società per azioni	895
G. LOSAPPIO, Controlli societari e diritto penale (alla luce della lezione di Sabino Fortunato)	921
B. MELE, Il sindaco revisore di s.r.l.	945
C. GRIPPA, L'attività di revisione contabile nelle PMI: aspetti organizzativi e rilievi critici	959
A. DELL'OSSO, La calibrazione dei diritti di ingerenza gestoria del socio di s.r.l. alla luce della nuova formulazione dell'art. 2475 c.c.	975
G. NICCOLINI, Due parole sul diritto del socio di s.r.l. in liquidazione di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione	993

Parte II

Capitale, patrimonio e bilanci negli enti collettivi

S. A. CERRATO, Capitale sociale e <i>corporate governance</i> : passato, presente, futuro	1003
A. CETRA, Patrimonio e bilancio negli enti del terzo settore	1019
C. FIENGO, E. LOCASCIO ALBERTI, Versamenti in conto futuro aumento capitale in mancanza di successiva operazione sul capitale	1039
G. DI CECCO, Versamenti in conto futuro aumento di capitale e copertura delle perdite tra <i>nomen iuris</i> e volontà delle parti: un caso concreto (in ambito bancario)	1075
G. FERRI jr, La sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale per perdite tra passato prossimo e futuro remoto	1109

†A. DELL'ATTI, G. DI CUONZO, Il bilancio di esercizio delle imprese: strumento di interesse mondiale per il controllo e per l'informazione societaria	1125
L. DE ANGELIS, I bilanci d'esercizio secondo il codice civile e gli IAS/IFRS: una confusione che deve finire	1141
L.A. BIANCHI, Cosa significa «chiarezza» di un bilancio destinato a pubblicazione?	1161
G. A. RESCIO, «Gestione sindacale» ex art. 2386, ult. comma, c.c. e bilancio di esercizio	1183
G.M. BUTA, Relazione dei sindaci e deposito del bilancio	1199
F. SPORTA CAPUTI, Informazione contabile, <i>fair value</i> ed effettività del capitale sociale	1223
G. RACUGNO, La classificazione dei derivati e l'iscrizione in bilancio	1241
F. ACCETTELLA, Le informazioni in nota integrativa sul <i>fair value</i> degli strumenti finanziari	1253
N. MUCIACCIA, Il regime contabile degli apporti «compensativi» del danno nella disciplina dei gruppi di società	1269

Parte III

Altri studi in tema di società

A. BASSI, Le società non iscritte tra legge fallimentare e codice civile	1295
M. CASTELLANO, Finanziamento partecipativo patto leonino e scopo comune	1327
M. DI RIENZO, Essere o non essere, apparire o non apparire: ma qual è il problema? Riflessioni su talune fattispecie societarie tornate di attualità	1341
V. IAIA, I conferimenti cripto-anomali. <i>Quo vadis?</i>	1361
A. SERRA, Approvazione del rendiconto e responsabilità degli amministratori nelle società di persone	1375
G.D. MOSCO, L'amministrazione delle società di persone dopo il codice della crisi	1391

M. STELLA RICHTER <i>jr</i> , I costi dei risparmi. Sulla sorte delle società a responsabilità limitata <i>start-up</i> innovative costituite con scrittura privata	1405
P. MARGOTTINI, Un «gettone» troppo incerto per delle quote che si allargano	1429
G. SCOGNAMIGLIO, Su alcune tendenze attuali del diritto dei gruppi di società	1455
G. MARASÁ, Trasformazioni eterogenee e dintorni: sviluppi normativi e problemi	1475
M.S. RESTA, Fusione e <i>crowdfunding</i> nel finanziamento della PMI	1509
N. DE LUCA, Dell'inutilità del rimedio revocatorio e di altri preconcetti. Ulteriori riflessioni sulla revocatoria della scissione	1533
E. CUSA, Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa sociale	1547
L. SCHIUMA, La distribuzione degli utili nelle società consortili	1571
A. ZOPPINI, La società (a partecipazione) pubblica: verso una <i>Public Corporate Governance</i> ?	1589
D. FOÁ, Il ruolo degli strumenti tecnologici nei flussi informativi tra società a partecipazione pubblica e Amministrazioni partecipanti	1609
F. FIMMANÓ, Le «pluri-responsabilità» connesse e collegate di organi sociali delle partecipate e degli amministratori e dirigenti degli enti pubblici soci nella evoluzione della giurisprudenza	1621
C. GARILLI, <i>In house providing</i> e società pubbliche pluripartecipate. Riflessioni sul «controllo analogo congiunto» nel quadro generale delle «società a controllo pubblico»	1645
B. RAGANELLI, La riespansione della sfera pubblica a tutela degli interessi strategici in Europa: il nuovo <i>golden power</i>	1671
C. IBBA, La <i>governance</i> del mercato dell'energia elettrica. Profili societari	1705
M. CIAN, Le società sportive: profili di specialità	1717

Volume III

CRISI D'IMPRESA

Parte I

Profili generali e composizione negoziata

S. ADAMO, I sistemi di allerta tra insolvenza, crisi e continuità aziendale delle imprese	1735
A. DI DIO, Crisi d'impresa: prospettive per le imprese italiane alla luce del <i>temporary framework</i> UE e del d.l. 118/2021	1753
M. PERRINO, Disciplina italiana dell'allerta e Direttiva <i>Insolvency</i> : un'agenda per il legislatore	1767
A. JORIO, Alcune riflessioni sulle misure urgenti: un forte vento di maestrale soffia sulla riforma!	1785
C. CINCOTTI, Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (anche a proposito del «Decreto Dirigenziale»)	1795
F. VESSIA, Sistema e applicazione degli assetti adeguati dopo il correttivo al Codice della crisi	1813
M. SPIOTTA, Contabilità e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza	1837
A. PACIELLO, Il diritto societario della crisi: orizzonti lontani	1851
E. MARCHISIO, Gli incerti confini della fattispecie «gruppo» nel Codice della Crisi e il problema della eterodirezione «senza gruppo»	1865
R. GUIDOTTI, La composizione negoziata nel «decreto Pagni» sulla crisi d'impresa: prime riflessioni	1897
G. D'ATTORRE, La concorsualità «liquida» nella composizione negoziata	1915
A. DENTAMARO, La reversibilità dell'insolvenza pendente le trattative della composizione negoziata della crisi tra <i>valutazione</i> dell'esperto e <i>verifiche e accertamenti</i> delle autorità giudiziarie	1933
A. PICCIAU, La revocatoria fallimentare nella disciplina della composizione negoziata	1959
M. SERRA, <i>Consecutio</i> e prededuzione tra Codice della Crisi e Composizione negoziata. Un'occasione mancata?	1975
G. FAUCEGLIA, La conclusione delle trattative: riflessioni sul contratto di cui all'art. 23 Codice della Crisi e dell'insolvenza	1991

Parte II

Le procedure concorsuali nel C.C.I.I.

G. GIANNELLI, Il concorso dei creditori nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza	2011
L. SALAMONE, Responsabilità del professionista attestatore nelle procedure concorsuali. Note da un dialogo con la giurisprudenza	2043
D. VATTERMOLI, I piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo	2053
N. ABRIANI, Concordato preventivo e ristrutturazione dell'impresa: tra nuovi istituti e vecchi problemi	2079
M. FABIANI, Il diritto diseguale nella concorsualità concordataria postuma	2103
S. AMBROSINI, Fattibilità del piano e trattamento non deteriore dei creditori nel concordato preventivo	2119
M. CAMPOBASSO, Il concordato liquidatorio semplificato: ma perché il concordato preventivo non trova pace?	2129
P. F. CENSONI, Il concordato «semplificato» nel Codice della crisi e dell'insolvenza: un istituto enigmatico	2149
V. V. CHIONNA, Società di capitali in liquidazione e concordato preventivo in «continuità aziendale»	2165
C. L. APPIO, Concordato preventivo «in bianco» e appalti pubblici	2193
L. ROCCO DI TORREPADULA, Il diritto di recesso del socio nelle operazioni straordinarie di società in concordato preventivo: il nuovo art. 116, comma quinto, C.C.I.I.	2207
C. F. GIAMPAOLINO, Sull'applicazione analogica dell'art. 118 del codice della crisi e dell'insolvenza al concordato preventivo ed al concordato con assuntore	2249
G. PELLEGRINO, Sulle interferenze del sequestro, previsto nel codice antimafia, con la procedura di concordato preventivo alla luce del codice della crisi	2265
V. MORMANDO, Costituzione di parte civile e concordato preventivo: profili problematici	2295

N. ROCCO DI TORREPADULA, Dal diritto di fallire al diritto di essere liquidato	2039
F. DE SANTIS, L'apertura della liquidazione giudiziale <i>omisso medio</i> nel sistema del processo concorsuale	2357
V. GIORGI, Applicazione «selettiva» della derelizione <i>ex art. 104 ter l. fall.</i> , obblighi di ripristino dei siti contaminati e ragioni dei creditori in una recente pronunzia del Consiglio di Stato	2377
G. TRISORIO LIUZZI, Le impugnazioni dello stato passivo nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	2391
F. P. PETRERA, Brevi considerazioni, in ordine sparso, sui rapporti tra la liquidazione delle società nel codice civile e nel codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza	2413
D.U. SANTOSUOSSO, Unitarietà e diversità: note in tema di liquidazione giudiziale di gruppo	2433
V. DE STASIO, Doveri del debitore non imprenditore nel codice della crisi. Appunti	2445
N. SOLDATI, Il concordato minore alla luce del d. lg. n. 83/2022	2461
F. PASQUARIELLO, Le procedure di sovraindebitamento familiare	2483
D. DE FILIPPIS, La natura pubblica dell'organismo di composizione della crisi	2499
M. LUBRANO DI SCORPANELLO, Profili di diritto dell'impresa nell'amministrazione straordinaria e temporanea finalizzata all'esecuzione di contratti pubblici di appalti e concessioni (art. 90 d.l. n. 90/2014, conv. in l.n. 114/2014)	2529
G.B. PORTALE, G. STRAMPELLI, Un problema di gerarchia di fonti normative in materia di amministrazione straordinaria: art. 38, comma 1- <i>bis</i> , d. lg. 270/1999 e art. 4 d.m. 60/2013	2569

Volume IV
BANCA, FINANZA, ASSICURAZIONE

Parte I

Banche, monete e criptomonete

M. RISPOLI FARINA, Gli interventi risanatori di natura privata e la soluzione delle crisi bancarie in Italia. Profili storico-ricostruttivi e future prospettive	2587
S. AMOROSINO, La conclusione in tono minore del contenzioso sulla riforma delle banche popolari: il «ravvedimento operoso» del Consiglio di Stato	2609
R. CARATOZZOLO, Verso rinnovati paradigmi dell'attività delle banche	2617
R. CALDERAZZI, Il ruolo del capitale nelle banche	2629
L. CORTE, La <i>governance</i> bancaria e l'adeguatezza degli assetti	2643
B. FRANCONI, Le nuove regole in materia di supervisione strategica delle banche	2651
M. DE POLI, Amministratori non esecutivi di banca e violazione del dovere di agire in modo informato	2681
F. CAPRIGLIONE, L'industria finanziaria dopo la pandemia. Il caso Italia	2703
A. PAOLINI, Acquisto di crediti e riserve di attività	2721
F. SCANNICCHIO, Profili di <i>governance</i> delle banche nella gestione dei <i>non performing loans</i>	2735
F. CIRAIOLO, L'attività di valutazione del merito creditizio tra lacune normative e mercati in trasformazione	2747
G. FALCONE, Controlli di conformità e RegTech nella concessione di credito	2765
G. LIACE, I finanziamenti garantiti da Medio Credito Centrale. La posizione del garante	2781
M. ONZA, La remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti: tra disciplina, pronunce e orientamenti di vigilanza	2789
G. PETRANGELO, Il superamento del limite di finanziabilità tramite il mutuo fondiario: effetti sostanziali e processuali (a proposito di una recente sentenza del Tribunale di Taranto)	2807

R. SANTAGATA, Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato del credito ai consumatori (e del credito immobiliare)	2827
B. INZITARI, La sentenza del <i>Landgericht Berlin</i> di inammissibilità degli interessi negativi ed i presupposti per la produzione degli interessi sui debiti pecuniari	2847
V. SANTORO, Considerazioni sulla moneta	2861
F. MATTASSOGLIO, <i>Central Banks Digital Currencies</i> : alcune riflessioni di diritto comparato	2877
G. LEMME, Monete complementari e criptomonete, tra anarchia e vigilanza	2891
M. TOLA, Le criptovalute nel prisma della frode alla legge	2907
A. CANEPA, Dimmi quale servizio di pagamento offri e ti dirò quale <i>Big Tech</i> sei	2921
F. ZATTI, Criticità e prospettive della proposta di regolazione europea dei <i>crypto-asset</i>	2939

Parte II

Mercati, processi e prodotti nell'attività finanziaria e assicurativa

A. BROZZETTI, Il <i>Green deal</i> europeo: rinnovate prospettive per intermediari finanziari ed imprese	2957
F. ANNUNZIATA, Alcune note sul tema delle politiche di impegno dei gestori di patrimoni (tra SRD II e t.u.i.f.)	2981
M. T. PARACAMPO, Le <i>regulatory sandboxes</i> tra passato e futuro	2999
C. G. CORVESE, Le nuove regole di <i>governance</i> dei fondi pensione aperti fra diritto comune e diritto speciale	3023
M. VENTORUZZO, Questioni e problemi in tema di abusi di mercato	3039
M. COSSU, Tassonomia finanziaria e normativa di prodotti finanziari sostenibili e governo degli emittenti	3045
M. E. SALERNO, Sostenibilità e tutela dell'investitore finanziario	3095
P. LUCANTONI, L'intervento regolatorio in materia di informazione: metacognizione ed eteroregolazione nelle scelte di investimento	3117

L. ROBUSTELLA, Trasparenza informativa e vincoli formali nella contrattazione asimmetrica	3145
A. GUACCERO, Tra democrazia e populismo nel mercato finanziario: lezioni dal caso Game Stop	3165
E. COLARUSSO, Giurisprudenza sull'informazione previsionale negli Stati Uniti: dal caso Trump agli orientamenti successivi alla crisi finanziaria	3181
A. LAUDONIO, <i>Distributed ledger technology</i> e ICOs (una favola giuridica sisifea sul diritto dei mercati finanziari e l'innovazione)	3215
A. INCAMPO, Dall'ontologia debole dei derivati al modello forte dell'economia etica	3247
U. PATRONI GRIFFI, L'oggetto del contratto di <i>interest rate swap</i>	3261
I. SABBATELLI, Le assicurazioni marittime fra diritto e prassi mercantile	3271
F. MOLITERNI, L'assicurazione della responsabilità armatoriale e i P&I clubs	3283

Parte III

Altri studi in tema di società

La disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa sociale

di Emanuele Cusa

SOMMARIO: 1. Evoluzione quantitativa del fenomeno. – 2. Perimetro dell'indagine, gerarchia delle fonti e volontari. – 3. Differenze normative tra le imprese sociali cooperative. – 4. I soci finanziatori. – 5. La rendicontazione. – 6. I consorzi di cooperative sociali. – 7. L'incompleta disciplina della vigilanza amministrativa. – 8. La perdita della qualifica di impresa sociale.

1. *Evoluzione quantitativa del fenomeno*

Al 13 gennaio 2021, su un totale di 22.360 enti che risultavano iscritti nelle sezioni speciali delle imprese sociali presso i registri delle imprese¹, 21.064 erano cooperative (pari a circa il 94%); queste ultime, salvo sporadici casi, corrispondevano a cooperative sociali². Alla stessa data di rilevazione, tra i predetti enti la seconda forma organizzativa più utilizzata era la s.r.l. (prescelta da 732 imprese sociali, pari a circa il 3%).

Al 7 febbraio 2019, su un totale di 23.071 enti iscritti nelle ricordate sezioni, 21.742 erano cooperative (pari a circa il 94%, quasi tutte in forma di cooperativa sociale). Alla stessa data di rilevazione, la s.r.l. era sempre la seconda forma organizzativa più utilizzata (prescelta da 546 imprese sociali, pari a circa il 2%).

Al 25 luglio 2018, su un totale di 1.338 enti iscritti nelle sezioni speciali in parola, 111 erano cooperative sociali (cioè circa l'8%) e 344 erano s.r.l. (cioè circa il 25%).

Come è noto, l'incremento repentino delle imprese sociali verificatosi nel secondo semestre del 2018 è dipeso soltanto dal fatto che tutte le cooperative

¹ Nelle suddette sezioni speciali devono essere iscritte anche le società di mutuo soccorso, le quali non possono però essere qualificate né come imprese sociali in senso stretto né come imprenditori dal punto di vista civilistico. Per l'enigmatica disciplina di queste particolari società cfr. E. CUSA, *Fattispecie e disciplina della società di mutuo soccorso: un rebus giuridico*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 126 ss. I dati statistici riportati nel presente saggio sono aggiornati a quelli disponibili al 3 marzo 2021.

² Purtroppo, a causa dell'affastellamento di diversi codici usati nel corso degli anni per iscrivere le cooperative nei registri delle imprese, non si può avere la certezza che tutte le cooperative iscritte come imprese sociali siano anche cooperative sociali. I numeri delle imprese sociali esposti nel testo sono stati elaborati sulla base dei dati forniti da Infocamere.

sociali – già costituite prima del 20 luglio 2017 in conformità con la loro specifica disciplina (l. 8 novembre 1991, n. 381) – sono state iscritte d'ufficio durante tale semestre nelle sezioni speciali delle imprese sociali; dalla predetta data, infatti, tali società sono diventate automaticamente imprese sociali e dovevano pertanto essere iscritte nelle sezioni testé menzionate.

In base ai dati dell'albo delle società cooperative, se al 7 febbraio 2019 vi erano 11.233 cooperative sociali di tipo A, 6.392 cooperative sociali di tipo B e 4.129 cooperative sociali contemporaneamente di tipo A e di tipo B (per un totale di 21.754 cooperative sociali), al 3 marzo 2021 vi erano invece 11.087 cooperative sociali di tipo A, 6.233 cooperative sociali di tipo B e 4585 cooperative sociali contemporaneamente di tipo A e di tipo B (per un totale di 21.905 cooperative sociali)³.

Purtroppo è ancora presto per predire quale forma organizzativa sarà prediletta dagli enti intenzionati a fregiarsi della qualifica di impresa sociale; il che può forse spiegarsi in ragione della persistente incertezza su una parte significativa della disciplina tributaria valevole per il Terzo settore; in effetti, tale parte – sia per le imprese sociali, sia per gli enti del Terzo settore (alcuni dei quali potrebbero scegliere di diventare imprese sociali) – deve ancora ricevere il via libera dalla Commissione europea ai sensi, rispettivamente, dell'art. 18, comma 9°, d.lg. 3 luglio 2017, n. 112 e dell'art. 101, comma 10°, d.lg. 3 luglio 2017, n. 117.

2. Perimetro dell'indagine, gerarchia delle fonti e volontari

Con questo scritto intendo integrare e aggiornare l'analisi della disciplina delle cooperative sociali condotta nel 2019⁴, confrontandola con quella delle cooperative non sociali aventi la qualifica di impresa sociale (di seguito CONSIS).

Nel corso degli ultimi anni plurimi interventi ministeriali hanno confermato le seguenti quattro conclusioni cui ero giunto nel mio precedente saggio:

³ Occorre avvertire il lettore che i dati statistici riportati nel testo con riguardo sia al registro delle imprese, sia all'albo delle società cooperative includono enti che potrebbero essere inattivi, anche da lungo tempo. In effetti, almeno per le cooperative iscritte nei registri delle imprese della nostra Penisola al 31 dicembre 2020 (di cui ovviamente le imprese sociali cooperative sono una parte), su un totale di 139.176 cooperative iscritte solo 77.549 risultavano attive. Circa poi i dati relativi all'albo delle società cooperative il numero delle cooperative sociali è più ampio di quello sopra indicato, poiché al predetto numero vanno aggiunti alcuni consorzi di cooperative sociali ai sensi dell'art. 8, l. n. 381/91 (inseriti in tale albo a volte nella categoria «cooperative sociali», a volte nella categoria «altre cooperative», a volte nella categoria «consorzi cooperativi»).

⁴ E. CUSA, *Le cooperative sociali come doverose imprese sociali*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 948 ss. Questo contributo costituisce invece una versione aggiornata del seguente: E. CUSA, *Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa sociale*, *ivi*, 2021, p. 267 ss.

(i) le cooperative sociali non possono non essere imprese sociali e, pertanto, se si sceglie di esercitare attività economiche in forma di cooperativa sociale, il relativo ente è automaticamente qualificato come impresa sociale, quand'anche non compaia nella sua denominazione sociale il sintagma «impresa sociale» o una sua abbreviazione⁵;

(ii) la fattispecie «impresa sociale» corrisponde a un ente di diritto privato, qualificabile come imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c., esercente in via principale specifiche attività denominate di interesse generale, mosso da «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale», con scopo di lucro soggettivo assente (se in forma non societaria) o limitatissimo (se in forma societaria) e iscritto nella sezione speciale delle imprese sociali di un italiano registro delle imprese⁶;

(iii) in forza dell'art. 1, comma 5°, d.lg. n. 112/17, la disciplina delle CON-SIS è composta dalle seguenti tre fonti del diritto, qui elencate secondo un ordine di forza decrescente (nel senso che quella subordinata si applica solo se compatibile con quella sovraordinata): (a) il d.lg. n. 112/17, salvo diversa indicazione (come l'*incipit* dell'art. 12, comma 1°, d.lg. n. 112/17) e nel rispetto degli elementi indefettibili del tipo (normativo) di società cooperativa (come lo scopo mutualistico o la variabilità del capitale sociale); (b) il d.lg. n. 117/17; (c) la disciplina comune delle cooperative⁷;

(iv) in forza dell'art. 1, comma 4°, d.lg. n. 112/17, la disciplina delle cooperative sociali è composta dalle seguenti cinque fonti del diritto, qui elencate sempre secondo un ordine di forza decrescente: (a) la l. n. 381/91; (b) la disciplina comune delle cooperative a mutualità prevalente⁸; (c) la disciplina

⁵ Conclusione ormai pacifica tra teorici e pratici.

⁶ Occorre registrare sul punto la diversa e minoritaria tesi di A. FICI, *Le cooperative sociali tra RUNTS e legislazione cooperativa*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 2021/1, p. 40 ss., secondo il quale la fattispecie 'impresa sociale' sarebbe costituita dall'insieme delle disposizioni contenute negli artt. 2-13, d.lg. n. 112/17 e, pertanto, alle cooperative sociali sarebbero potenzialmente applicabili unicamente gli artt. 14, 16 e 18, d.lg. n. 112/17. A mio parere, questa opinione non può essere condivisa, poiché confonde la fattispecie con la disciplina dell'impresa sociale, oblitera l'art. 1, comma 4°, d.lg. n. 112/17 (il quale non precisa che alle cooperative si applichino le sole norme di natura promozionale o agevolativa contenute in tale decreto) ed è più volte smentita dalla normativa attuativa del d.lg. n. 112/17 (come quella sul bilancio sociale contenuta nel d.m. 4 luglio 2019).

⁷ Più in generale, sull'art. 1, comma 5°, d.lg. n. 112/17 cfr. la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prot. n. 11734, datata 4 novembre 2020.

⁸ A. FICI, *Le cooperative*, cit., p. 46, nt. 9, ritiene equivoco indicare come fonte autonoma quella sopra precisata. Secondo me, invece, è necessario indicarla in tal modo, essendo correlata all'autonoma fattispecie (*rectius*, sottotipo, come precisa E. CUSA, *La società consortile*, Torino, 2021, p. 145) 'cooperativa a mutualità prevalente'. In effetti, le cooperative sociali, benché siano cooperative a mutualità prevalente di diritto ai sensi dell'art. 111 *septies*, unico comma, primo periodo, disp. att. (nel limitato senso che esse non devono provare contabilmente la loro mutualità prevalente ex art. 2513 c.c.), sono sottoposte alla restante disciplina delle cooperative a mutualità prevalente (in quanto compatibile con la l. n. 381/91), contenuta anche fuori dal codice civile (come gli artt. 12, l. 16 dicembre 1977, n. 904 e 3, l. 18 febbraio 1999, n. 28).

comune delle cooperative; (d) la parte del d.lg. n. 112/17 non contenente i presupposti della fattispecie 'impresa sociale' e la disciplina direttamente attuativa di tali presupposti (essendo le cooperative sociali imprese sociali di diritto); (e) il d.lg. n. 117/17.

Una recente conferma dell'evidenziata gerarchia delle fonti costituenti la disciplina delle cooperative sociali è offerta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota 20 ottobre 2020, n. 10979, così come concordata con il Ministero dello sviluppo economico. In questa nota, infatti, riguardante le modalità di rimborso delle spese sostenute dai volontari, riferendosi specialmente all'art. 3, comma 1°, d.lg. n. 117/17, si chiarisce, proprio argomentando sulla base della gerarchia delle fonti valevole per le cooperative sociali, che queste società sono regolate anche dal d.lg. n. 117/17 (nel caso di specie dai suoi artt. 17-19), quando le disposizioni ivi contenute riempiano delle lacune lasciate dalle discipline delle cooperative sociali e delle imprese sociali e siano compatibili con queste ultime. Dunque, alle cooperative sociali si applicano gli artt. 17-19 d.lg. n. 117/17, corrispondenti alla disciplina comune dei volontari negli enti del Terzo settore⁹, poiché tali disposizioni sono integrative della disciplina speciale dei soci volontari (contenuta nell'art. 2, l. n. 381/91) e dei volontari nelle imprese sociali (contenuta nell'art. 13, commi 2° e 2° bis, d.lg. n. 112/17) e poiché non si rinvencono nella legge sulle cooperative sociali norme ostative all'applicazione delle disposizioni in parola.

Le precedenti proposizioni non sono contraddittorie, come invece sostengono le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo costituenti l'Alleanza delle Cooperative Italiane¹⁰. In effetti, il fatto che la l. n. 381/91 consenta espressamente la presenza di soci volontari non significa che la stessa vieti implicitamente la presenza anche di volontari non soci; conseguentemente, nelle cooperative sociali, un conto è la disciplina dei soci volontari (ove certamente prevale l'art. 2, l. n. 381/91¹¹), un altro conto è la disciplina dei volontari non soci (ove certamente prevale l'art. 13, commi 2° e 2° bis, d.lg. n. 112/17), anche se entrambe queste discipline sono integrate, in quanto compatibili, con le correlate disposizioni contenute nel d.lg. n. 117/17.

Semmai emergerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra cooperative sociali e CONSIGLIERI, se si dovesse sostenere che le prime possano beneficiare direttamente solo del lavoro volontario dei soci volontari, mentre le seconde

⁹ Più in generale, cfr. AA.VV., in E. ROSSI e L. GORI (a cura di), *Ridefinire il volontariato*, Pisa, 2020 e A. GIANOLA, *Il volontariato, causa del negozio?*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 1021 ss.

¹⁰ In due note congiunte, una del 30 novembre 2018 e l'altra del 25 marzo 2021.

¹¹ La risposta congiunta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 gennaio 2019 (prot. n. 29103) non afferma l'inammissibilità dei volontari nelle cooperative sociali, precisando soltanto che «le cooperative sociali nell'impiego dei soci volontari debbano continuare ad attenersi alla disciplina di cui alla legge n. 381/1991 rispettando le percentuali previste dalla stessa».

(al pari delle imprese sociali in forma di società lucrativa) possano essere aiutate sia da volontari non soci sia da volontari soci (come discende pianamente dai d.lg. nn. 112/17 e 117/17)¹².

Dunque, a mio avviso, le riconosciute associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, quando revisionano le cooperative sociali a loro aderenti, non sono legittimate a diffidare quelle con volontari non soci, costringendole o a interrompere la relativa collaborazione a titolo gratuito, o a convenzionarsi con un ente per poter avvalersi delle prestazioni dei volontari di detto ente, o ad attribuire ai volontari non soci la qualifica di socio volontario (potendo, tra l'altro, i volontari essere disinteressati a presentare la relativa domanda di ammissione)¹³.

In conclusione, dovendosi fare chiarezza sul possibile ruolo dei volontari nelle cooperative sociali e rammentando la rilevanza quantitativa di questo fenomeno¹⁴, prospetto le seguenti due proposizioni: (i) le cooperative sociali e le CONSIGS possono collaborare con volontari non soci anche nel silenzio del loro atto costitutivo, mentre possono annoverare nella loro compagine sociale dei soci volontari (in alternativa o in aggiunta ai volontari¹⁵), a condizione che i soci volontari siano contemplati nel loro atto costitutivo; (ii) i soci volontari, una volta ammessi in società, costituiscono un'autonoma categoria di soci e, pertanto, possono vedersi garantite statutariamente specifiche posizioni nella *cooperative governance*, come prevede espressamente l'art. 2542, comma 5°, c.c. rispetto al consiglio di amministrazione.

¹² Nella direzione del testo si muovono C. BORZAGA e J. SFORZI, *Complementari e non sostitutivi. Il volontariato nell'impresa sociale*, in E. ROSSI e L. GORI (a cura di), *Ridefinire il volontariato*, cit., p. 101 ss.; *contra* la nota del Ministero delle imprese e del made in Italy, datata 3 aprile 2023 (prot. n. 0104669). Nella stessa nota si precisa che i soci volontari sarebbero diversi dai soci cooperatori e dunque non potrebbero essere computati tra i cooperatori nel calcolo della maggioranza di cui all'art. 2542, comma 3°, c.c. Non condivido quest'ultima affermazione, poiché i soci volontari sono dei soci cooperatori che si differenziano dai soci lavoratori (intesi in senso stretto, a cui si applica il regolamento di cui all'art. 6 l. 3 aprile 2001, n. 142) per il fatto di offrire la loro prestazione lavorativa senza compenso.

¹³ Naturalmente, allorché si debba verificare che almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative di tipo B sia costituito da persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, l. n. 381/91, vanno esclusi dal computo dei lavoratori non solo i soci volontari (così, chiaramente, circ. INPS 29 dicembre 1992, n. 196), ma anche, e a maggior ragione, i volontari non soci.

¹⁴ In base a quanto ha pubblicato l'Istat (in www.istat.it) il 18 aprile 2019, sulla base di dati aggiornati al 31 dicembre 2015, nelle cooperative sociali operavano 43.781 volontari e 439.621 lavoratori retribuiti.

¹⁵ Sarebbe auspicabile (e dovrebbe essere suggerito dal revisore cooperativo) nelle imprese sociali cooperative che esercitino le loro attività con l'aiuto dei volontari che esse contemplino sempre negli atti costitutivi la figura del socio volontario; in questo modo, infatti, si permetterebbe ai volontari che lo desiderino di domandare l'ammissione a socio *ex art.* 2528 c.c. e, pertanto, di partecipare all'organizzazione non solo aziendale ma anche societaria dell'ente a cui prestino gratuitamente il loro lavoro; tale domanda deve naturalmente essere negata nelle cooperative sociali, qualora il numero dei soci volontari avesse già raggiunto la metà del numero complessivo dei soci, violandosi altrimenti l'art. 2, comma 2°, secondo periodo, l. n. 381/91.

3. Differenze normative tra le imprese sociali cooperative

La disciplina contenuta nel d.lg. n. 112/17 contiene significative differenze, spesso irragionevoli, tra le cooperative sociali e le CONSIS, benché tutti questi enti appartengano a un unico tipo (normativo) societario: la società cooperativa.

Tra queste differenze segnalo le seguenti dieci:

(i) circa la parte della denominazione sociale con valore normativo, se le cooperative sociali devono includervi il sintagma «cooperativa sociale» (o sue abbreviazioni) e possono altresì aggiungervi il sintagma «ente del Terzo settore» (o l'acronimo ETS), le CONSIS devono includervi il sintagma «società cooperativa» (o sue abbreviazioni) e il sintagma «impresa sociale» (o sue abbreviazioni), cui può accompagnarsi il sintagma «ente del Terzo settore» (o il relativo acronimo ETS);

(ii) circa l'iscrizione in pubblici registri, l'unica differenza è quella secondo la quale solo una cooperativa sociale può essere iscritta nell'albo (nazionale, regionale o provinciale) delle società cooperative all'interno della categoria «cooperative sociali» e nell'albo (regionale o provinciale) delle cooperative sociali. Tutte le imprese sociali in forma di cooperativa sono invece presenti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), archivio informatico unitario gestito in modalità telematica mediante un'apposita piattaforma informatica; più precisamente, come ora discende dal d.m. 15 settembre 2020 (recante *Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore*)¹⁶, in primo luogo l'iscrizione di qualsiasi impresa sociale nella sezione speciale delle imprese sociali presso il registro delle imprese consente automaticamente alla stessa di usare (alternativamente o cumulativamente) la qualifica di impresa sociale (o la relativa abbreviazione) e di ente del Terzo settore (o il corrispondente acronimo), in secondo luogo l'impresa sociale ha il dovere di iscriversi solo nella predetta sezione speciale del registro delle imprese e di tenervi aggiornate le informazioni da iscrivere in tale registro che la riguardano (dovendo provvedere invece l'ufficio del registro delle imprese a riportare nel RUNTS i dati in suo possesso relativi all'impresa sociale e a tenerli aggiornati¹⁷), in terzo luogo l'impresa sociale ha il dovere di

¹⁶ Cfr. specialmente del suddetto decreto le seguenti parti: art. 3, comma 1°, lett. d, e comma 4°; art. 7, comma 2°, secondo periodo, e comma 3°; art. 29; allegato A.

¹⁷ Secondo A. LOMBARDI (direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), *La struttura del Registro unico nazionale del Terzo settore*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 2020/4, p. 14, stante l'art. 11, comma 3°, d.lg. n. 112/17, la sezione speciale delle imprese sociali presso il registro delle imprese «è la sezione speciale del RUNTS» di cui all'art. 46, comma 1°, lett. d (e in parte di cui alla lett. ff), d.lg. n. 117/2017 e, pertanto, si è «in presenza di due Registri aventi una sezione in comune». Sul punto ricordo i chiarimenti del Ministero

trasmettere al RUNTS informazioni che sono necessarie per il RUNTS e non lo sono per il registro delle imprese¹⁸ e, in quarto e ultimo luogo, la collettività può conoscere le informazioni relative a un'impresa sociale consultando in modalità telematica sia il registro delle imprese sia il RUNTS¹⁹;

(iii) circa le attività esercitabili, le cooperative sociali di tipo A possono svolgere solo quelle indicate nell'art. 1, comma 1°, lett. a, l. n. 381/91 (cui sono da aggiungere vuoi quelle richiamate nell'art. 17, comma 1°, d.lg. n. 112/17 che non siano già contemplate in tale lett. a, vuoi quelle previste espressamente da ulteriori disposizioni legislative), mentre le CONSIS godono di maggior libertà, potendo includere nel loro oggetto sociale tutte le attività di cui all'art. 2, commi 1°-3°, d.lg. n. 112/17;

(iv) circa il possibile perseguimento dello scopo di lucro soggettivo²⁰, le cooperative sociali sono certamente privilegiate rispetto alle CONSIS²¹, come ho cercato di dimostrare altrove²²;

(v) circa le finalità diverse da quelle mutualistiche e lucrative, solo le CONSIS devono dimostrare di perseguire le «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» di cui al d.lg. n. 112/17²³;

(vi) circa il perimetro delle persone svantaggiate, esso è determinato per le cooperative sociali di tipo B o di tipo A e B dall'art. 4, l. n. 381/91, mentre per le CONSIS dall'art. 2, comma 4°, d.lg. n. 112/17;

del lavoro e delle politiche sociali, proprio con riguardo alle cooperative sociali, contenuti nelle note 15 marzo 2021, n. 3636 e 17 marzo 2021, n. 3757.

¹⁸ A. FICI, *Le cooperative*, cit., p. 56, dubita che esista questo dovere informativo in capo alle cooperative sociali, essendo queste delle imprese sociali di diritto. Nel senso del testo va M. MACERONI (dirigente della Divisione VII [Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa] presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale), *Il RUNTS: un Registro delle imprese per gli enti?*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 2021/1, p. 33.

¹⁹ M. MACERONI, *op. cit.*, pp. 29 e 34, dichiara che il RUNTS sarà ad accesso libero, mentre è noto che l'accesso ai dati del registro delle imprese è a pagamento. Circa la migrazione di un'impresa sociale da una sezione a un'altra del RUNTS cfr. A. FICI, *Le cooperative*, cit., pp. 56-57.

²⁰ Secondo l'opinione del Ministero dello sviluppo economico, seguita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota 17 marzo 2021, n. 3756, sarebbe incompatibile con la qualifica di impresa sociale (quand'anche in forma di cooperativa) quella di start-up innovativa a vocazione sociale di cui all'art. 25, comma 4°, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modificazioni, dall'art. 1, l. 17 dicembre 2012, n. 221), tra l'altro in ragione della diversa disciplina sullo scopo lucrativo prevista per avvalersi delle due qualifiche in parola. Si segnala tuttavia l'esistenza di un certo numero di cooperative sociali che sono anche start-up innovative e che sono regolarmente iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese.

²¹ Secondo M. VITALI, *Riforma del «terzo settore», nuova disciplina dell'impresa sociale e regole societarie*, in *Osservatorio dir. civ. e comm.*, 2020, pp. 97-98, le imprese sociali in forma societaria cui si applica l'art. 3 d.lg. n. 112/17 (tra cui le CONSIS e non le cooperative sociali), per distribuire gli utili tra i loro soci, dovrebbero previamente prevedere nell'atto costitutivo un'esplicita clausola facoltizzante, naturalmente rispettosa dei limiti di cui all'art. 3, comma 3°, d.lg. n. 112/17.

²² In E. CUSA, *Le cooperative*, cit., pp. 966-971.

²³ Su tali finalità cfr. A. MAZZULLO, *Diritto dell'imprenditoria sociale. Dall'impresa sociale all'impact investing*, Torino, 2019, pp. 221-225 e A. FICI, *Un diritto per il terzo settore*, Napoli, 2020, pp. 53-57.

(vii) circa l'esclusione dei soci deliberata dall'organo gestorio, le cooperative sociali possono non contemplare statutariamente la facoltà per l'escluso di chiedere un riesame della sua esclusione all'assemblea dei soci o a «un altro organo eletto dalla medesima» (art. 8, comma 2°, d.lg. n. 112/17), mentre le CONSIGS sono tenute a prevedere nell'atto costitutivo la predetta facoltà;

(viii) circa l'organo amministrativo (necessariamente collegiale e composto da almeno tre soggetti, ex art. 2542, comma 2°, c.c.), da un lato, le cooperative sociali possono riservare la nomina extrassembleare della minoranza dei componenti dell'organo amministrativo solo allo Stato e/o a enti pubblici, mentre le CONSIGS possono riservare detta nomina a chiunque e, dall'altro lato, le cooperative sociali devono prevedere dei requisiti statutari specifici solo per gli amministratori diversi dai soci cooperatori, mentre le CONSIGS (compatibilmente con i requisiti statutari stabiliti per i lavoratori che intendano diventare soci di cooperative di lavoro) devono prevedere altresì specifici requisiti per qualsiasi amministratore, essendo tenute a osservare la gerarchia delle fonti prevista dall'art. 1, comma 5°, d.lg. n. 112/17;

(ix) circa l'organo di controllo, le cooperative sociali possono essere prive di sindaci se non si trovino in uno dei casi previsti dall'art. 2543 c.c.²⁴, mentre le CONSIGS devono nominare almeno un sindaco²⁵ e la vigilanza di quest'ultimo è più ampia (essendo disciplinata dall'art. 10, d.lg. n. 112/17) di quella prevista per l'eventuale sindaco di una cooperativa sociale²⁶;

(x) circa l'insolvenza dell'ente²⁷, le cooperative sociali possono essere alternativamente sottoposte oggi a fallimento (e domani a liquidazione giudiziale ai sensi del d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14) o a liquidazione coatta amministrativa (prevalendo l'art. 2545 *terdecies* c.c. sull'art. 14, comma 1°, d.lg. n. 112/17,

²⁴ Il che è stato confermato dal d.m. 4 luglio 2019, nel quale si indica espressamente come inapplicabile alle cooperative sociali l'art. 10, d.lg. n. 112/17, salva la norma ivi contenuta in cui si costringe i sindaci a relazionare sul bilancio sociale.

²⁵ Come già illustrato da E. CUSA, *Le cooperative*, cit., p. 978.

²⁶ Ad esempio, il sindaco di una CONSIGS deve verificare il perseguimento delle «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» di cui al d.lg. n. 112/17.

²⁷ Su questo punto la riforma del Terzo settore offre uno dei vertici di massima irrazionalità normativa; in effetti, se è in stato di insolvenza un ente del Terzo settore ai sensi del d.lg. n. 117/17, non avente la qualifica di impresa sociale ma qualificabile come imprenditore commerciale non di ridotte dimensioni (il che può pacificamente accadere, come attestano, addirittura, gli artt. 11, comma 2°, e 13, comma 4°, d.lg. n. 117/17), tale ente è certamente sottoposto oggi a fallimento ex artt. 1 e 5 l.fall. e domani a liquidazione giudiziale ex artt. 1, comma 1°, 2, comma 1°, lett. c e d, 121 e 259, d.lg. n. 14/19 (in argomento cfr. G. D'ATTORRE, *La liquidazione giudiziale delle società e delle imprese collettive non societarie*, in *Fallimento*, 2019, p. 1264 e M. VITALI, *op. cit.*, pp. 121-124); sicché, tenuto conto di quanto esposto nel testo, in presenza di tre diverse configurazioni imprenditoriali di enti del Terzo settore – (i) ente del Terzo settore non impresa sociale, (ii) cooperativa sociale, (iii) impresa sociale diversa dalla cooperativa sociale – abbiamo tre diverse discipline applicabili in caso di loro insolvenza. In argomento, da ultimo, E. CUSA, *Le cooperative insolventi tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale*, in *Dir. fall.*, 2022, I, p. 1163 s.

ai sensi dell'art. 1, comma 4°, d.lg. n. 112/17), mentre le CONSIG possono essere sottoposte soltanto a liquidazione coatta amministrativa per il combinato disposto degli artt. 1, comma 5° e 14, comma 1°, d.lg. n. 112/17²⁸.

Non v'è invece quasi alcuna differenza tra cooperative sociali e CONSIG circa il perseguimento del loro indefettibile scopo mutualistico (qui inteso nel senso di gestione di servizio in favore dei soci cooperatori)²⁹, come può ricavarsi dalle seguenti tre osservazioni:

(i) le cooperative sociali e le CONSIG possono organizzare la loro impresa in modo che l'attività mutualistica sia svolta coi soci cooperatori sia in modo prevalente, sia in modo non prevalente³⁰;

(ii) nessuna impresa sociale in forma di cooperativa può svolgere l'attività mutualistica esclusivamente coi terzi, poiché le relative società, se così si comportassero durevolmente, dovrebbero essere liquidate coattivamente ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* c.c.; in effetti, come ho tentato di ricordare in più occasioni³¹, anche le cooperative sociali devono osservare l'art. 4, comma 1°, lett. b, d.lg. 2 agosto 2002, n. 220; il che è confermato non solo dalla modulistica ministeriale che va compilata in sede di revisione cooperativa delle cooperative sociali, ma anche dalla prassi dei revisori cooperativi che giustamente richiedono a tali società di relazionare sugli scambi mutualistici (intercorsi durante l'esercizio contabile) sia nella nota integrativa *ex art.* 2513 c.c.³², sia nella relazione sulla gestione *ex art.* 2545 c.c.;

²⁸ Il che era confermato *ieri* dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2°, e 196 l. fall. – secondo l'interpretazione prevalente, qui rappresentata, in generale, da M. SCIUTO, in M. CIAN (a cura di), *Diritto commerciale*, II, *Diritto della crisi d'impresa*, 2019, p. 265 e, con riguardo specificatamente alle imprese sociali, sulla base dell'ormai abrogato d.lg. 24 marzo 2006, n. 155 (il cui art. 15, comma 1°, ha un tenore analogo all'art. 14, comma 1°, d.lg. n. 112/17), D. GALLETTI, in A. FICI e D. GALLETTI (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale*, Torino, 2007, p. 223 – ed è confermato *oggi* dal seguente dettato dell'art. 295, comma 1°, d.lg. n. 14/19: «le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga [come non fa l'art. 14, comma 1°, d.lg. n. 112/17]».

²⁹ Sul punto, *funditus*, E. CUSA, *Le cooperative*, cit., pp. 963-965.

³⁰ Un'indiretta conferma del fatto che una CONSIG possa essere a mutualità non prevalente è offerta dall'art. 11, comma 5°, d.lg. n. 112/17, dal quale si inferisce che l'art. 11, d.lg. n. 112/17 vale per le sole imprese in forma di cooperativa che siano qualificabili come CONSIG a mutualità non prevalente. Una tale disciplina può forse spiegarsi in ragione del fatto che le predette CONSIG garantirebbero una partecipazione (alla società e alla struttura aziendale) degli *stakeholders* minore rispetto a quella delle CONSIG a mutualità prevalente, poiché nelle prime gli *stakeholders* sarebbero soci in misura minore; tuttavia, se così fosse, non si comprenderebbe la ragione del diverso trattamento tra le CONSIG non a mutualità prevalente e le cooperative sociali che esercitassero (come legittimamente possono fare) la propria attività mutualistica in prevalenza coi terzi.

³¹ Direi inutilmente, se vi sono ancora alcuni Autori (come G.D. MOSCO, *L'impresa non speculativa*, in *Giur. comm.*, 2017, I, pp. 220-221 e A. FICI, *Le cooperative*, cit., pp. 54-55) che sostengono che le cooperative sociali non dovrebbero perseguire lo scopo mutualistico e pertanto potrebbero essere contemplate tra le ipotesi di cui all'art. 2520, comma 2°, c.c. In favore della tesi esposta nel testo cfr. M. CAVANNA, *La cooperativa sociale: finalità e organizzazione*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 2019/3, p. 42.

³² In effetti, l'art. 111 *septies*, unico comma, primo periodo, disp. att., è da interpretarsi nel limitato

(iii) le cooperative sociali, diversamente dalle CONSIS³³, potrebbero organizzare la loro impresa in modo che l'attività mutualistica sia svolta esclusivamente coi soci cooperatori, perseguendo pertanto la cosiddetta mutualità pura, stante la diversa gerarchia delle fonti che governa tali società³⁴.

4. I soci finanziatori

Tutte le imprese sociali in forma di cooperativa possono avere nella loro compagine sociale non solo i soci cooperatori (cioè quelli interessati allo scambio mutualistico con la loro cooperativa), ma anche i soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c. (cioè quelli titolari di partecipazioni di finanziamento, in forma di azione o di quota), all'interno dei quali sono sussumibili le «persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività» delle cooperative sociali (art. 11, l. n. 381/91)³⁵, i soci sovventori di cui all'art. 4, l. 31 gennaio 1992, n. 59³⁶ e gli azionisti di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5, l. n. 59/92³⁷.

L'ordinamento civilistico (cioè gli artt. 2526, comma 2°, terzo periodo, 2542, commi 3° e 5° e 2544, commi 2° e 3°, c.c.³⁸) prevede una serie di limiti ai diritti di voto e di gestione riconoscibili ai soci finanziatori, in modo che costoro non possano prevalere sui soci cooperatori e, pertanto, la loro presenza non sia in grado di snaturare i profili funzionali della loro cooperativa.

Una delle questioni più interessanti che riguardano i soci finanziatori nelle imprese sociali in forma cooperativa è l'applicazione a tali soci dell'art. 2514

senso che le cooperative sociali non devono dimostrare la mutualità prevalente sulla base dei dati risultanti dalla nota integrativa, ma non nel senso che nella nota integrativa non debbano indicare i dati relativi all'attività mutualistica svolta coi soci cooperatori.

³³ Poiché l'art. 1, comma 2°, d.lg. n. 112/17 parla di «enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati», si potrebbe affermare che la CONSIS sarebbe legittimata a operare solo coi propri soci, a condizione che il suo scopo mutualistico consentisse di qualificarla non già come cooperativa di consumo, bensì come cooperativa di lavoro o di produzione (secondo la tripartizione di cui all'art. 2512, comma 1°, c.c.).

³⁴ Per il relativo ragionamento, a supporto della terza osservazione riportata nel testo, cfr. E. CUSA, *Le cooperative*, cit., pp. 964-965. Sembrerebbe di parere diverso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota del 22 marzo 2021, n. 3959, nella quale, dopo aver ritenuto inapplicabile alle imprese sociali l'art. 71, comma 1°, d.lg. n. 117/17, sosterebbe che qualsiasi impresa sociale, quand'anche in forma di cooperativa sociale, non potrebbe destinare la propria produzione di beni o servizi esclusivamente ai propri membri (cioè, nel caso di cooperative, ai propri soci cooperatori).

³⁵ Così già E. CUSA, *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Milano, 2006, pp. 19, 58 e 59.

³⁶ L'art. 4, comma 1°, lett. c, l. reg. 22 ottobre 1988, n. 24 e l'art. 3, d.Preg. 1° giugno 2018, n. 32 espressamente prevedono la possibile presenza di soci sovventori e di soci finanziatori nella compagine sociale delle cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

³⁷ Posizione ormai pacifica tra i giuristi teorici e pratici.

³⁸ Sulle suddette disposizioni cfr. E. CUSA, *Il socio*, cit., pp. 373-491.

c.c., il quale significativamente limita (ma non esclude³⁹) il perseguimento dello scopo lucrativo in senso soggettivo da parte delle cooperative a mutualità prevalente e delle cooperative sociali.

Se si seguisse la posizione delle competenti autorità di vigilanza (cioè dell'Agenzia delle entrate⁴⁰ e del Ministero delle imprese e del made in Italy, il quale era prima denominato Ministero dello sviluppo economico), anche i soci finanziatori sarebbero regolati dall'art. 2514, comma 1°, lett. *a*, c.c., mentre se si seguisse l'interpretazione fatta propria dalla dottrina maggioritaria⁴¹ – assumendosi però un rischio legale eccessivo⁴², tenuto conto che l'inosservanza dell'art. 2514 c.c. determina la decadenza dai benefici fiscali – l'art. 2514, comma 1°, lett. *a*, c.c. varrebbe solo per i soci cooperatori. Non vi dovrebbero invece essere dubbi (in ragione del relativo dato testuale) nel considerare le lett. *b* e *c* dell'art. 2514, comma 1°, c.c. come disposizioni imperative valevoli solo per i soci cooperatori. Ritengo infine che la lett. *d* dell'art. 2514, comma 1°, c.c. valga per qualsiasi socio di cooperativa a mutualità prevalente, precisando però che un'apposita clausola statutaria (approvata prima della messa in liquidazione della società) possa riconoscere ai soli soci finanziatori la possibilità di ripartirsi le riserve divisibili⁴³.

Ebbene, se è vero (stante la diversa gerarchia delle fonti presente nei commi 4° e 5° dell'art. 1, d.lg. n. 112/17) che il possibile scopo di lucro è regolato per

³⁹ Di contro, per le cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol l'art. 5 l. reg. n. 24/88 – in modo non solo, pare, incostituzionale [sembrerebbe, infatti, contrastante con l'art. 117, comma 2°, lett. *l*, Cost., nella parte in cui si stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia corrispondente all'ordinamento civile] ma anche eccessivamente rigido, sia per i soci cooperatori (se è vero che i ristorni devono essere una quota di utile di esercizio), sia per i soci finanziatori (stante quanto precisato nel testo) – così dispone: «è vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nei casi di recesso o di morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo non superiore a quello effettivamente versato, aumentato della rivalutazione di cui all'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

⁴⁰ Più precisamente, l'Agenzia delle entrate – nella propria risposta del 13 febbraio 2006 (prot. n. 6153/2006) a un quesito posto dalla Confederazione Cooperative Italiane e avente ad oggetto «il limite massimo di dividendi distribuibili ai fini del rispetto dei requisiti di mutualità prevalente» – si conformò al parere dell'Avvocatura dello Stato del 10 gennaio 2005 (n. 55800/2004), richiesto da tale Agenzia, affermando che «il divieto di distribuire dividendi in misura superiore a quella indicata nella citata lettera *a*) [cioè nell'art. 2514, comma 1°, lett. *a*, c.c.] opera con riferimento a tutti i soci. Rientrano, quindi, nell'ambito soggettivo di applicazione del limite alla misura dei dividendi distribuibili previsto dalla lettera *a*), sia i soci cooperatori che i soci finanziatori».

⁴¹ Qui rappresentata da G. BONFANTE, *La società cooperativa*, in G. COTTINO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, V, 3, Assago, 2014, p. 168; più in generale, sull'applicazione dei limiti previsti dalle lett. *a* e *b* dell'art. 2514, comma 1°, c.c. alle partecipazioni sociali di finanziamento e agli strumenti finanziari cooperativi (nel significato codicistico) cfr. E. CUSA, *Il socio*, cit., pp. 324-331.

⁴² Come preciserò al termine del par. 8.

⁴³ Per ulteriori precisazioni sul punto rimando a E. CUSA, *op. ult. cit.*, pp. 349-353. Più in generale, sulla peculiare disciplina delle riserve nelle cooperative cfr., da ultimo, E. CUSA, *Le riserve indivisibili nelle cooperative*, in *Giur. comm.*, 2023, I, p. 85 ss.

le cooperative sociali dall'art. 2514 c.c., mentre per le altre imprese sociali (tra cui le CONSIS) dagli artt. 3 e 12, comma 5° (quest'ultimo comma non è però applicabile alle CONSIS⁴⁴), la divaricazione di disciplina tra diverse forme di impresa sociale è rilevante, tra l'altro su un aspetto particolarmente sensibile dal punto di vista ideologico; si suole infatti ritenere che debba prevedersi un rendimento finanziario calmierato riconoscibile all'investitore in una impresa agevolata fiscalmente; è auspicabile pertanto che in argomento vi sia, se non un intervento legislativo volto a razionalizzare la relativa disciplina, almeno un chiarimento interpretativo dalle competenti autorità di vigilanza.

Certamente le azioni di finanziamento (cioè quelle che attribuiscono lo *status* di socio finanziatore), se emesse da una cooperativa impresa sociale regolata anche dalle norme sulla s.p.a., possono qualificarsi come strumenti finanziari (*rectius*, come valori mobiliari, essendo idonee a diventare una categoria «di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali» ai sensi dell'art. 1, comma 1° *bis*, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58⁴⁵), non essendo certamente regolate dall'art. 2530 c.c.; dette azioni, pertanto, potrebbero essere negoziate non solo sul mercato primario (anche mediante gli appositi portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali menzionati nell'art. 18, comma 8°, d.lg. n. 112/17⁴⁶), ma anche sul mercato secondario⁴⁷.

5. La rendicontazione

Nel 2019 è stata finalmente completata la disciplina della rendicontazione valevole per le imprese sociali mediante l'approvazione del d.m. 4 luglio 2019 (*Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore*) e del d.m. 23 luglio 2019 (*Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore*)⁴⁸.

Il d.m. 4 luglio 2019 conferma – direi in modo incontrovertibile (potendosi considerare detto decreto quasi come un'interpretazione autentica del rapporto tra l'art. 1, comma 4°, d.lg. n. 112/17 e l'art. 9, comma 2°, d.lg. n. 112/17)⁴⁹ – quanto ho già sostenuto⁵⁰: anche le cooperative sociali sono rego-

⁴⁴ Come vedremo sempre nel par. 8.

⁴⁵ Circa la suddetta nozione cfr. E. CUSA, *Le quote di s.r.l. possono essere valori mobiliari*, in *Riv. soc.*, 2019, pp. 678-687.

⁴⁶ Più in generale, cfr. A. BLANDINI, *L'equity crowd-funding per le imprese sociali*, in M. FRANCESCA e C. MIGNONE (a cura di), *Finanza di impatto sociale. Strumenti, interessi, scenari attuativi*, Napoli, 2020, p. 311 ss.

⁴⁷ Come già evidenziato da E. CUSA, *Il socio*, cit., pp. 185-188.

⁴⁸ Più in generale, sulle molte peculiarità della normativa sulla rendicontazione delle cooperative cfr., da ultimo, E. CUSA, *Il diritto contabile delle cooperative*, in *Riv. dir. comm.*, 2022, I, p. 651 ss.

⁴⁹ Ciononostante A. FICI, *Le cooperative*, cit., pp. 49 e 52, sostiene ancora che l'art. 9, comma 2°, d.lg. n. 112/17 non si applichi alle cooperative sociali.

⁵⁰ In E. CUSA, *Le cooperative*, cit., pp. 981-982.

late dall'art. 9, comma 2°, d.lg. n. 112/17 e, pertanto, devono tutte approvare, a partire dal 2021⁵¹, un bilancio sociale annuale, sia in forma individuale, sia (sussistendone i presupposti) in forma consolidata.

Dunque, le cooperative sociali e le CONSIS devono depositare annualmente⁵², «per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione [quella delle imprese sociali]» ai sensi dell'art. 2, comma 1°, d.m. 16 marzo 2018 (*Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure*), i seguenti documenti contabili:

(i) il bilancio d'esercizio, approvato dall'assemblea dei soci della cooperativa (o, di regola, dal consiglio di sorveglianza per la cooperativa che abbia adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo), redatto nel rispetto dei modelli previsti dal codice civile (o dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea) e accompagnato dalla relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione e dall'eventuale relazione del collegio sindacale, del sindaco unico e/o del revisore legale dei conti;

(ii) il bilancio consolidato, qualora l'impresa sociale in forma di cooperativa sia obbligata a predisporlo, approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa (o dal consiglio di sorveglianza per la cooperativa che abbia adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo), redatto nel rispetto degli artt. 29 ss., d.lg. 9 aprile 1991, n. 127 (o dei principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea) e accompagnato dalla relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione e dalla relazione del revisore legale dei conti;

(iii) il bilancio sociale individuale⁵³, «approvato dall'organo statutariamente competente» (così le linee guida allegate al d.m. 4 luglio 2019)⁵⁴, redatto nel

⁵¹ Ai sensi infatti dell'art. 3, comma 1°, d.m. 4 luglio 2019, «a partire dal primo esercizio [contabile] successivo a quello in corso alla data della pubblicazione [di questo decreto, avvenuta il 9 agosto 2019]», scatta il dovere di rendicontazione specificato nel testo.

⁵² In base alle linee guida allegate al d.m. 4 luglio 2019, il bilancio sociale va depositato entro il 30 giugno; tuttavia, nei casi in cui il bilancio di esercizio può essere depositato dopo tale data, il bilancio sociale può essere depositato successivamente al 30 giugno, rispettando la stessa scadenza prevista per il bilancio di esercizio.

⁵³ Speriamo che non si avveri la profezia di G. MARASÀ, *Informazione non finanziaria e gestione socialmente responsabile negli enti del terzo settore*, in ID. (a cura di), *Imprese sociali, enti del terzo settore, società benefit*, Torino, 2019, p. 79, secondo il quale le informazioni che saranno contenute nel bilancio sociale delle imprese sociali in forma cooperativa si risolveranno, «alla prova dei fatti, in una [...] montagna di chiacchiere», poiché tali imprese non sono tenute a rispettare l'art. 11, d.lg. n. 112/17.

⁵⁴ Nella prassi è prevalsa la scelta di prevedere statutariamente tra le competenze dell'assemblea dei soci anche quella di approvare il bilancio sociale.

rispetto del decreto appena citato e accompagnato dalla relazione dell'eventuale collegio sindacale o sindaco unico⁵⁵;

(iv) il bilancio sociale consolidato ai sensi dell'art. 4, comma 2°, d.lg. n. 112/17, qualora vi sia un gruppo di imprese sociali ai sensi degli artt. 2497 ss. e 2545 *septies* c.c.⁵⁶ (pertanto da predisporli in presenza di situazioni non coincidenti con quelle stabilite per il bilancio consolidato)⁵⁷, anch'esso approvato dall'organo statutariamente competente, redatto nel rispetto delle sopra ricordate linee guida e accompagnato dalla relazione dell'eventuale collegio sindacale o sindaco unico.

Accanto all'esposta rendicontazione obbligatoria, le imprese sociali cooperative possono decidere sia di realizzare un sistema di valutazione dell'impatto sociale delle loro attività, sia di rendicontare tale valutazione. Il che dovrebbe essere facilitato dalle linee guida allegate al d.m. 23 luglio 2019, le quali «hanno un valore promozionale, ponendosi quale strumento di facilitazione della concreta realizzazione della valutazione di impatto sociale (VIS)» (così il predetto decreto); in tali linee guida non si precisa però chi approvi o controlli tale sistema all'interno dell'organizzazione dell'ente del Terzo settore, anche se si indica che i risultati della VIS possano diventare parte integrante del bilancio sociale.

L'impresa sociale cooperativa deve pubblicare il proprio bilancio sociale (individuale ed eventualmente consolidato) non solo nel registro delle imprese ma anche nel «proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa» cui aderisce (così le linee guida allegate al d.m. 4 luglio 2019)⁵⁸.

Essendo la disciplina delle cooperative più restrittiva rispetto a quella di cui all'art. 10, comma 5°, d.lg. n. 112/17, tutte le imprese sociali cooperative sono soggette al medesimo regime circa il dovere di nominare il revisore legale dei

⁵⁵ Il contenuto di tale relazione è diverso, a seconda che riguardi una cooperativa sociale o una CON-SIS: nel primo caso si limiterà ad attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida allegate al d.m. 4 luglio 2019; nel secondo caso conterrà anche il resoconto dell'attività di monitoraggio descritta nel punto 8 del par. 6 delle predette linee guida (inapplicabili alle cooperative sociali); in entrambi i casi la relazione dell'organo di controllo è «parte integrante» del bilancio sociale (così ancora prevedono tali linee guida), diversamente dalla disciplina del bilancio di esercizio, per la quale nessuna relazione (né degli amministratori, né dell'organo di controllo, né del revisore legale dei conti) integra il bilancio d'esercizio.

⁵⁶ Circa il rapporto tra le suddette disposizioni codicistiche cfr., da ultimo, E. CUSA, *La società consorziale*, cit.

⁵⁷ Sui gruppi di imprese sociali, la cui vigente disciplina (art. 4, d.lg. n. 112/17) è un calco di quella prevista nell'ormai abrogato art. 4, d.lg. n. 155/06, cfr. L. SCHIUMA, *Il gruppo dell'impresa sociale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2009, p. 1183 ss.

⁵⁸ Se la pubblicità sul sito internet istituzionale è prevista anche nell'art. 9, comma 2°, d.lg. n. 112/17, quella alternativa presso l'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo è prevista solo nelle linee guida allegate al d.m. 4 luglio 2019.

conti⁵⁹. Preciso altresì che l'impresa sociale, se in forma di cooperativa regolata anche dalle norme sulle s.p.a., deve sempre nominare un revisore legale dei conti, quand'anche non si trovasse in alcuno dei casi di cui all'art. 2543, comma 1°, c.c., in forza dell'art. 2519, comma 1°, c.c., il quale rinvia a sua volta all'art. 2409 *bis*, comma 1°, c.c.⁶⁰.

6. I consorzi di cooperative sociali

Le cooperative sociali possono collaborare tra loro usando diversi strumenti giuridici, tra cui il contratto di rete o quello di consorzio. Tra questi strumenti merita un approfondimento quello corrispondente al consorzio in forma societaria, sia per la sua frequenza nella realtà, sia, soprattutto, per la sua peculiare disciplina.

Le società consortili costituite in tutto o in parte da cooperative sociali possono essere quadripartite secondo il seguente ordine di crescente specialità:

(i) quelle regolate dal diritto comune, le quali possono essere costituite in forma di società lucrativa o in forma di società mutualistica e la cui compagine sociale può essere costituita dai soggetti coi requisiti legali per far parte di tali società⁶¹;

(ii) quelle regolate dall'art. 27 d.lg.C.p.S. n. 1577/47, per forza in forma di cooperativa, la cui compagine sociale è composta vuoi necessariamente da soci cooperatori (i quali devono corrispondere a società cooperative e devono essere almeno tre), vuoi eventualmente da soci finanziatori *ex art.* 2526 c.c.⁶²;

(iii) quelle regolate dall'art. 8, l. n. 381/91, per forza in forma di cooperativa, «aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali»⁶³;

(iv) quelle regolate dall'art. 10, comma 8°, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460, corrispondenti ai consorzi di cui al precedente punto (iii), ma con una «base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali»; questa disposi-

⁵⁹ Sul punto cfr. anche E. CUSA, *Le cooperative*, cit., pp. 985-986.

⁶⁰ Così anche C. BAUCO, *Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del codice della crisi*, 15 ottobre 2020, p. 12, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, da ultimo, la nota del Ministero delle imprese e del made in Italy, datata 5 luglio 2023 (prot. n. 0221466)..

⁶¹ In E. CUSA, *La società consortile*, cit., v'è la più recente ricostruzione della disciplina civilistica delle società consortili, in qualsiasi forma costituite.

⁶² Come argomenta E. CUSA, *op. ult. cit.*

⁶³ Per le cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, l'art. 9, comma 1°, l. reg. n. 24/88 impone che i consorzi esaminati nel testo siano «costituiti almeno per i tre quinti [cioè per il 60%] di cooperative sociali». Anche questa disposizione parrebbe da ritenersi incostituzionale, in quanto sarebbe in contrasto con l'art. 117, comma 2°, lett. l, Cost., riguardando essa l'ordinamento civile (cioè una materia legislativa di competenza esclusiva dello Stato).

zione sarà abrogata ai sensi dell'art. 102, comma 2°, lett. a, d.lg. n. 117/17, a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2°, d.lg. n. 117/17.

Soffermandomi solo sugli ultimi due gruppi di consorzi, evidenzio come quelli di cui al gruppo *sub (iv)* siano, contemporaneamente, imprese sociali di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 4°, d.lg. n. 112/17, ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8°, d.lg. n. 460/97 e cooperative con una compagine sociale composta solo da soci cooperatori-consorziati, mentre quelli di cui al gruppo *sub (iii)* siano, contemporaneamente, imprese sociali di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 4°, d.lg. n. 112/17, eventuali ONLUS non di diritto (se rispettano i requisiti richiesti alle cooperative per iscriversi all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art. 10, d.lg. n. 460/97) e cooperative con una compagine sociale parzialmente vincolata, dovendo essere formata per almeno il settanta per cento da soci cooperatori-consorziati e, per la restante quota, da soci cooperatori non per forza consorziati e/o da soci finanziatori.

Dall'esame dell'intero ordinamento cooperativo⁶⁴ ricavo che la disciplina delle cooperative sociali valga, di regola, pure per i loro consorzi, se rispettosi dell'art. 8, l. n. 381/91, anche qualora il legislatore si riferisse genericamente alle cooperative sociali per indicare l'ambito di applicazione di una data disposizione; sicché, ogni volta che nel d.lg. n. 117/17 si trovano le parole «cooperative sociali», le si deve intendere nel senso di includervi i consorzi *ex* art. 8, l. n. 381/91, benché questi ultimi siano espressamente menzionati in tale decreto solo all'art. 40, comma 2°.

Se dunque si vogliono esemplificare alcuni tratti della disciplina dei consorzi di cui all'art. 8, l. n. 381/91, questi, al pari delle cooperative sociali che li compongono, devono:

(i) avere nella denominazione sociale il sintagma «cooperativa sociale» (o almeno la relativa abbreviazione);

(ii) essere iscritti nelle sezioni speciali delle imprese sociali presso il registro delle imprese e nell'albo delle società cooperative (nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente e nella categoria delle cooperative sociali) e, solo se intendano godere di un'interlocuzione privilegiata con la pubblica amministrazione, negli albi regionali o provinciali delle cooperative sociali;

(iii) essere sottoposti a revisioni cooperative annuali;

(iv) perseguire lo scopo mutualistico coi loro soci cooperatori, senza però dover dimostrare nella nota integrativa di operare principalmente con tali soci per fregiarsi della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Merita infine una sottolineatura l'oggetto sociale dei consorzi di cui all'art. 8, l. n. 381/91. Questi enti, infatti, sono cooperative sociali senza dover essere

⁶⁴ E, soprattutto, in ragione dell'art. 8, l. n. 381/91, ove si precisa che le disposizioni della l. n. 381/91 «si applicano ai consorzi» previsti da tale legge.

o cooperative di lavoro finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o cooperative esercenti le sole attività esercitabili dalle cooperative sociali di tipo A; detto altrimenti, i consorzi in parola possono svolgere qualsiasi attività economica, diversamente dalle cooperative sociali e dalle CONSIS, a condizione che tali attività siano qualificabili, almeno in parte, come consortili (cioè legate alle attività economiche esercitate dalle cooperative sociali consorziate attraverso un collegamento funzionale di natura economica, aziendale e giuridica⁶⁵).

7. L'incompleta disciplina della vigilanza amministrativa

A distanza di più di sei anni dall'entrata in vigore del d.lg. n. 112/17, risulta ancora incompleta la disciplina della vigilanza delle imprese sociali, la quale spetta o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quelle non in forma di cooperativa (ai sensi dell'art. 15, comma 2°, d.lg. n. 112/17, ove tale vigilanza è demandata all'Ispettorato nazionale del lavoro⁶⁶), o al Ministero delle imprese e del made in Italy per quelle in forma di cooperativa. Tali Ministeri, nel vigilare le imprese sociali, collaboreranno con le riconosciute associazioni di rappresentanza di dette imprese, le quali saranno legittimate a controllare periodicamente (in una logica di sana sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4°, Cost.⁶⁷) le imprese sociali ad esse aderenti; da notare che le attuali associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 3, d.lg. n. 220/02, saranno legittimate a revisionare qualsiasi impresa sociale aderente ad esse, anche se non in forma di cooperativa (come si ricava dall'art. 15, comma 3°, d.lg. n. 112/17).

L'attuazione dell'art. 15, d.lg. n. 112/17 dipende dai seguenti decreti: alcuni, di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell'art. 15, comma 4°, d.lg. n. 112/17), aventi a oggetto le sole imprese sociali non in forma di cooperativa, corrispondenti al d.m. 29 marzo 2022 e al d.m. 14 febbraio 2023⁶⁸; almeno un altro, di competenza del Ministro delle impre-

⁶⁵ Sulla nozione di attività consortile cfr., da ultimo, E. CUSA, *La società consortile*, cit.

⁶⁶ Certamente più razionale della disciplina esposta nel testo è quella che varrà per le imprese sociali aventi sede legale nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano; questa Provincia, infatti, nell'aggiornare il d.p.g.prov. 25 giugno 1996, n. 21, ha previsto un'unica articolazione amministrativa chiamata a vigilare tutte le imprese sociali, in qualsiasi forma costituite: l'Ufficio sviluppo della cooperazione, essendo questo tra l'altro competente in materia di «vigilanza sulle cooperative» e di «procedure concorsuali e funzioni di vigilanza sulle imprese sociali previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

⁶⁷ Circa il principio indicato nel testo, all'interno della riforma del Terzo settore, cfr., tra gli altri, P. CONSORTI, L. GORI e E. ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, Bologna, 2018, pp. 48-50.

⁶⁸ I suddetti decreti sono da leggere assieme al d.m. 26 agosto 2020 (dello stesso dicastero, sulle remunerazioni dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali non in forma cooperativa) e al d.m. 20 luglio 2022 (del Ministero dell'economia e delle finanze, sui contributi da versare per l'attività ispettiva sulle imprese sociali non in forma di cooperativa).

se e del made in Italy (di concerto con l'altro Ministro testé ricordato, ai sensi dell'art. 15, comma 5°, d.lg. n. 112/17), avente a oggetto le sole imprese sociali in forma di cooperativa.

Quest'ultimo provvedimento modificherà non già il d.lg. n. 220/02 (stante il diverso grado gerarchico di questi due decreti), bensì i seguenti quattro atti:

(i) il d.m. 6 dicembre 2004 (attuativo dell'art. 2, comma 1°, d.lg. n. 220/02) sulla revisione cooperativa delle società cooperative e loro consorzi, dovendo in esso contemplare anche gli enti aventi la qualifica di impresa sociale e, ad esempio, dovendo prevedersi che tutte le imprese sociali in forma di cooperativa siano soggetti a una revisione cooperativa annuale;

(ii) il d.m. 23 febbraio 2015 (attuativo degli artt. 1, comma 3°, e 9, comma 2°, d.lg. n. 220/02) sulle ispezioni straordinarie delle società cooperative e loro consorzi e la relativa modulistica, dovendosi in esso disciplinare anche gli enti aventi la qualifica di impresa sociale;

(iii) il d.m. 12 giugno 2017 (attuativo dell'art. 1, comma 3°, d.lg. n. 220/02) sulla modulistica relativa all'attività di revisione cooperativa delle cooperative e i loro consorzi, dovendosi ad esempio aggiornare la scheda delle cooperative sociali e aggiungere la scheda delle CONSIG;

(iv) il d.m. 23 giugno 2004 (attuativo dell'art. 15, comma 3°, d.lg. n. 220/02) sull'albo delle società cooperative, dovendosi a mio parere almeno contemplare in questo decreto sia l'autonoma categoria delle CONSIG⁶⁹, sia l'ipotesi in cui una cooperativa acquisisca o perda la qualifica di impresa sociale.

I commi 6°, 7° e 8° dell'art. 15, d.lg. n. 112/17, dovranno essere adattati dal prossimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (ai sensi dell'art. 15, comma 5°, d.lg. n. 112/17), quando si applicheranno alle imprese sociali in forma di cooperativa; in effetti, in primo luogo, la diffida di cui all'art. 15, comma 6°, d.lg. n. 112/17 corrisponderà a quella regolata dagli artt. 5, comma 4°, e 10, comma 1°, d.lg. n. 220/02; in secondo luogo, il commissario *ad acta* di cui all'art. 15, comma 7°, d.lg. n. 112/17 corrisponderà al commissario governativo di cui all'art. 2545 *sexiedecies*, comma 4°, c.c.⁷⁰; in

⁶⁹ Naturalmente, le CONSIG, oltre a essere iscritte nella suddetta categoria, dovranno essere contemporaneamente iscritte in un'altra categoria sulla base dello scopo mutualistico perseguito; il che accade già per le cooperative sociali, le quali, oltre a essere sempre iscritte nella categoria delle cooperative sociali, sono perlopiù iscritte anche nella categoria delle cooperative di produzione e lavoro.

Per un'analitica disciplina espressa proprio su questo punto cfr. quella recente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ove il d.p.reg. n. 32/18 prevede circa il registro provinciale degli enti cooperativi (corrispondente all'albo statale delle società cooperative), *da un canto*, che le cooperative sociali siano contestualmente iscritte nella categoria «cooperative sociali» e, «in ragione dell'oggetto sociale e dell'attività prevalentemente svolta» nella categoria «cooperative di produzione e lavoro» o in quella «altre cooperative» (così l'art. 2) e, *dall'altro canto*, che, a seguito dell'esclusione dalla categoria «cooperative sociali» per inosservanza della quota minima di lavoratori svantaggiati, può essere disposta la reinscrizione in quest'ultima categoria «trascorsi almeno sei mesi dalla cancellazione stessa» (così l'art. 8).

⁷⁰ Da ultimo, sulla gestione commissariale di cui all'art. 2545 *sexiesdecies* c.c. cfr. E. Cusa, La gestione

terzo e ultimo luogo, i provvedimenti adottabili in presenza di irregolarità non sanabili o non sanate da parte delle imprese sociali in forma di cooperativa saranno non già quelli contemplati nell'art. 15, comma 8°, d.lg. n. 112/17, bensì quelli previsti nel (prossimamente riformato) d.m. 23 giugno 2004 (circa l'acquisto o la perdita della qualifica di impresa sociale) e nell'art. 12, d.lg. n. 220/02.

Stante sia l'attuale disciplina delle revisioni cooperative e delle ispezioni straordinarie degli enti cooperativi (e, in particolare, l'attuale formulazione dalla relativa modulistica ministeriale⁷¹), sia l'art. 8, comma 2°, d.lg. 23 aprile 2004, n. 124⁷², la vigilanza sulle imprese sociali dovrà essere condotta in modo da avere natura non solo ispettiva, ma anche consulenziale, come per le imprese sociali in forma cooperativa chiaramente statuisce l'art. 4, comma 1°, lett. a, d.lg. n. 220/02.

In sede di controllo delle imprese sociali in forma di cooperativa costituite prima del 20 luglio 2017⁷³, ritengo che i revisori cooperativi e gli ispettori debbano diffidare quelle (a mio avviso, anche se in forma di cooperativa sociale⁷⁴) che non abbiano adeguato il loro atto costitutivo al d.lg. n. 112/17 entro il 31 marzo 2021 (ai sensi dell'art. 17, comma 3°, d.lg. n. 112/17). Tra le doverose modifiche statutarie da approvare, eventualmente espungendo dallo statuto le relative clausole nulle (comunque sostituite automaticamente dalle disposizio-

commissariale delle cooperative, in Riv. dir. soc., 2/2023, p. 399 ss.

⁷¹ Ove si stabilisce che il revisore cooperativo e l'ispettore devono offrire all'ente vigilato «eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale». Da ultimo, su democrazia, nuove tecnologie e vigilanza delle cooperative cfr. E. CUSA, *Democrazia e virtualità nel procedimento assembleare delle cooperative*, in Riv. ODC, 1/2023, p. 169 ss.

⁷² La suddetta disposizione prevede che l'ispettore del lavoro, durante la propria attività ispettiva, deve fornire suggerimenti all'ente ispezionato, quando rilevi «profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa [in materia lavoristica e previdenziale] (...) da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative».

⁷³ Naturalmente, per le imprese sociali in forma di cooperativa costituite dopo il 19 aprile 2017, i loro revisori e ispettori avrebbero dovuto diffidare quelle che non fossero rispettose del d.lg. n. 112/07 fin dal 20 aprile 2017, dovendo detti enti acquistare la personalità giuridica con un atto costitutivo redatto in conformità con il predetto decreto.

⁷⁴ *Contra* A. FICI, *Le cooperative*, cit., p. 55 e, soprattutto, il Ministero dello sviluppo economico con i seguenti due interventi: (i) con la circ. 2 gennaio 2019, n. 3711/C nella quale (circa il necessario adeguamento di cui all'art. 17, comma 3°, d.lg. n. 112/17, relativamente alle cooperative sociali e loro consorzi) si affermò che «sembra doversi ritenere che nessun obbligo di adeguamento sia posto a carico dei soggetti in questione»; (ii) con la risposta (31 gennaio 2019, prot. n. 29103) alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo (data assieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali), nella quale detti dicasteri precisarono sì che le cooperative sociali non dovessero adeguare i loro atti costitutivi al d.lg. n. 112/17, ma sostennero anche che tali società fossero tenute a rispettare sia l'art. 7, comma 3°, d.lg. n. 112/17 in caso di non soci «cui vengano attribuite [...] cariche sociali in ragione della loro utilità al governo dell'impresa», sia l'art. 9, comma 2°, d.lg. n. 112/17. La predetta posizione del Ministero dello sviluppo economico è stata da ultimo condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota 15 marzo 2021, n. 3636.

ni legali imperative derogate, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c.), segnalo le seguenti due:

(i) l'indicazione dell'organo sociale competente ad approvare il bilancio sociale, sia quello individuale, sia eventualmente quello consolidato⁷⁵;

(ii) la previsione di «specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza» per qualsiasi amministratore e, circa le cooperative sociali, almeno per gli amministratori che non siano soci cooperatori.

Non occorre invece un intervento nell'atto costitutivo (a meno che vi sia un'apposita sua clausola che ostacoli l'osservanza dell'art. 7, comma 2°, d.lg. n. 112/17) per precludere espressamente al presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa sociale cooperativa di essere un rappresentante⁷⁶ di un ente lucrativo o di un'amministrazione pubblica.

8. *La perdita della qualifica di impresa sociale*

Secondo un autore le cooperative sociali non potrebbero spogliarsi volontariamente della qualifica di impresa sociale⁷⁷, né potrebbero essere private per atto di autorità di tale qualifica⁷⁸, nemmeno quando violassero una o più disposizioni contenute negli artt. 2-13, d.lg. n. 112/17 ad esse applicabili⁷⁹, poiché tali società non sarebbero soggette a tali disposizioni e poiché la violazione del d.lg. n. 112/17 non comporterebbe mai una violazione della l. n. 381/91.

A mio parere, invece, una cooperativa sociale può in qualsiasi momento abbandonare spontaneamente la qualifica di cooperativa sociale⁸⁰ e, conseguentemente, anche quella di impresa sociale.

⁷⁵ Che la suddetta previsione debba comparire nell'atto costitutivo di qualsiasi impresa sociale cooperativa discende dal d.m. 4 luglio 2019, nella parte in cui stabilisce che «il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente»; in effetti, non rinvengo nell'ordinamento delle cooperative (né in quello delle imprese sociali) alcuna disposizione da cui si possa ricavare quale organo sociale sia competente ad approvare il bilancio sociale.

⁷⁶ Da intendersi non nel senso che il presidente non debba ricoprire contestualmente alcun «incarico implicante poteri specifici nell'ambito di un soggetto escluso [cioè di pubbliche amministrazioni o di enti con scopo di lucro, ai sensi dell'art. 4, comma 3°, d.lg. n. 112/17], se quest'ultimo non ha alcun rapporto con l'impresa sociale», ma nel senso che «il soggetto escluso lo individui e lo ponga, all'interno dell'organo di amministrazione come proprio rappresentante, qualora, anche con atto successivo, l'individuo in questione assuma all'interno di tale organo di amministrazione la qualifica di presidente» (così la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2020, n. 2243).

⁷⁷ A. FICI, *Le cooperative*, cit., pp. 45 e 50, il quale però afferma (p. 57) che anche le cooperative sociali possano trasformarsi in associazioni o in fondazioni aventi la qualifica di ente del Terzo settore e non aventi la qualifica di impresa sociale. Leggasi invece la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 marzo 2021, n. 3757, sulla trasformazione in cooperativa sociale di un'associazione non riconosciuta con la qualifica di ONLUS.

⁷⁸ A. FICI, *op. ult. cit.*, pp. 45, 49 e 50.

⁷⁹ A. FICI, *op. ult. cit.*, pp. 49-51.

⁸⁰ Come fin dal 1991 prevede chiaramente l'art. 3, comma 2°, l. n. 381/91: «ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta» la cancellazione dalla sezione

Ciò può avvenire modificando opportunamente l'atto costitutivo della cooperativa sociale, come ad esempio accadrebbe qualora si rimuovesse dalla clausola sulla denominazione sociale il sintagma «cooperativa sociale»⁸¹. Naturalmente, il socio diverso da quello che avesse approvato la relativa deliberazione potrebbe recedere in presenza non già di qualsiasi modificazione statutaria idonea a far perdere la qualifica di cooperativa sociale, bensì delle sole modificazioni capaci di integrare una causa legale o statutaria di recesso⁸².

Ritengo poi che una cooperativa sociale o una CONSIS, diversamente da una impresa sociale non cooperativa⁸³, quando decida volontariamente di perdere la qualifica di impresa sociale, non debba automaticamente devolvere in modo altruistico il proprio patrimonio indivisibile⁸⁴, non essendo applicabile alle imprese sociali cooperative l'art. 12, comma 5°, d.lg. n. 112/17⁸⁵.

Tuttavia, le imprese sociali cooperative devono anch'esse devolvere il loro patrimonio indivisibile (non però «ad altri enti del Terzo settore costituiti ed

«cooperazione sociale» dell'albo delle società cooperative, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1°, l. n. 381/91, sempreché l'ente in parola sia iscritto in quest'ultimo albo.

⁸¹ La suddetta situazione potrebbe verificarsi, quando una cooperativa sociale di tipo B non riuscisse più a rispettare la soglia minima di persone svantaggiate da includere nel proprio ciclo produttivo ai sensi dell'art. 4, comma 2°, l. n. 381/91 e pertanto decidesse di continuare a essere una cooperativa di lavoro, ma non più sociale. Ovviamente, se la cooperativa sociale volesse approvare la modificazione statutaria sopra prospettata, la stessa dovrebbe altresì cambiare le altre parti dell'atto costitutivo che fossero ammissibili solo in presenza di una cooperativa sociale.

⁸² Sempre esemplificando, se l'impresa sociale fosse una cooperativa regolata anche dalle norme sulla s.p.a., il suddetto diritto di recesso sorgerebbe, qualora il passaggio da cooperativa sociale a cooperativa non sociale determinasse un cambiamento significativo dell'attività della società, stante l'art. 2437, comma 1°, lett. a, c.c. Mi domando invece se, in presenza dello stesso passaggio ma in assenza di una contestuale modifica delle attività economiche elencate nell'oggetto sociale, scatterebbe il diritto di recesso (almeno per i soci lavoratori svantaggiati) – non certo ex art. 2437, comma 1°, lett. b, c.c., poiché non vi sarebbe nel caso di specie né un cambiamento del tipo societario né un mutamento dello scopo sociale – in ragione del fatto che le attività indicate nell'atto costitutivo non sarebbero più «finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate» ex art. 1, comma 1°, lett. b, l. n. 381/91.

⁸³ Come giustamente chiarisce la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 maggio 2020, n. 3979 circa una s.r.l., costituitasi come impresa sociale dopo luglio 2017, la quale, senza sciogliersi, volontariamente rinunciasse a essere un'impresa sociale.

⁸⁴ A mio avviso, nella stessa direzione del testo vanno gli artt. 4 e 8, d.p.reg. n. 32/18, approvati dopo l'entrata in vigore del d.lg. n. 112/17 (e non a caso contemplanti anche l'ufficio provinciale preposto al Registro del Terzo settore); in effetti, queste disposizioni – nel regolare la perdita e il riacquisto della qualifica di 'cooperativa sociale' nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – indicano come effetto necessario di tale perdita non già la devoluzione altruistica del patrimonio indivisibile della cooperativa sociale, bensì solo una serie di necessari aggiornamenti dei dati relativi alla società in parola, così come contenuti nel registro provinciale degli enti cooperativi, nel registro delle imprese e nel registro del Terzo settore.

⁸⁵ Il che è confermato dall'art. 1, comma 1°, d.m. 27 aprile 2018, n. 50, recante *Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali*; tale disposizione, infatti, precisa che alle imprese sociali cooperative si applicano non già le norme contenute nell'intero art. 12, d.lg. n. 112/17 (e dunque anche nel suo comma 5°), bensì «le norme speciali previste dal codice civile». In senso contrario F. MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali*, in *Riv. not.*, 2020, pp. 871-876.

operanti da almeno tre anni» o ai fondi costituiti o da riconosciute associazioni di enti del Terzo settore o dalla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 12, comma 5°, d.lg. n. 112/17⁸⁶, ma ai fondi mutualistici costituiti dalle riconosciute associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo o, per le cooperative non aderenti ad associazioni con tali fondi, al Ministero delle imprese e del made in Italy), quando decidano liberamente o di trasformarsi in un ente diverso dal tipo (normativo) di società cooperativa o di sciogliersi; in effetti, la doverosa devoluzione altruistica del patrimonio della cooperativa è imposta nel primo caso dall'art. 2545 *undecies* c.c.⁸⁷, mentre nel secondo caso dall'art. 2514, comma 1°, lett. d, c.c.

L'abbandono delle qualifiche di cooperativa sociale e/o di impresa sociale può anche essere imposto dalla competente pubblica amministrazione. Il che accade, ad esempio, quando, a seguito di un'ispezione straordinaria, fossero rilevate irregolarità (non sanabili o non sanate, come precisa l'art. 15, comma 8°, d.lg. n. 112/17) tali da portare il Ministero delle imprese e del made in Italy a provvedere alla cancellazione dell'ente interessato dalla sezione «cooperazione sociale» dell'albo delle società cooperative e a sollecitare l'amministrazione competente a espungere lo stesso ente dalla sezione speciale delle imprese sociali del registro delle imprese. I provvedimenti appena ipotizzati non comporterebbero però la necessaria devoluzione patrimoniale, contemplata nell'art. 15, comma 8°, d.lg. n. 112/17 per le imprese sociali non cooperative, se l'ente sanzionato fosse ancora qualificabile come una cooperativa e pertanto non dovesse essere sottoposto allo scioglimento coatto *ex art.* 2545 *septiesdecies* c.c.⁸⁸.

Tuttavia, in una situazione dai confini incerti, la perdita forzosa della qualifica di cooperativa sociale comporta anche l'immediata devoluzione altruistica del patrimonio indivisibile della cooperativa irregolare; ciò si verifica in caso di applicazione dell'art. 17, l. 23 dicembre 2000, n. 388⁸⁹, cioè quando un atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate stabilisca la «decadenza dai benefici fiscali» della cooperativa sociale o della CONSIG⁹⁰.

⁸⁶ Sulla suddetta devoluzione cfr. G.A.M. TRIMARCHI, *Terzo Settore e "Imprese Sociali": la disciplina delle operazioni straordinarie*, in *Riv. dir. impr.*, 2/2019, pp. 443-449.

⁸⁷ Esemplificando, una impresa sociale cooperativa deve devolvere il proprio patrimonio indivisibile in forza della disposizione civilistica precisata nel testo, se si trasforma (magari deliberando contestualmente una fusione o una scissione eterogenea) in una impresa sociale in forma di società lucrativa (così anche G.A.M. TRIMARCHI, *op. cit.*, p. 451 e F. MAGLIULO, *op. cit.*, pp. 872-873), mentre un'impresa sociale in forma di società lucrativa non deve devolvere il proprio patrimonio, se si trasforma (eventualmente in sede di fusione o scissione eterogenea) in una impresa sociale cooperativa, poiché in quest'ultimo caso manca la perdita volontaria della qualifica di impresa sociale e, pertanto, non può applicarsi l'art. 12, comma 5°, d.lg. n. 112/97.

⁸⁸ Così pertanto interpreto l'inciso «salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative» contenuto nell'art. 15, comma 8°, d.lg. n. 112/17.

⁸⁹ In favore dell'attuale vigenza della suddetta disposizione cfr. E. CUSA, *Le riserve indivisibili*, cit., p. 103.

⁹⁰ Naturalmente, il suddetto atto amministrativo determina non soltanto la devoluzione altruistica a

L'atto amministrativo testé indicato non deve per forza essere preceduto dal parere (comunque non vincolante⁹¹, quand'anche fosse obbligatorio⁹²) del Ministero delle imprese e del made in Italy, come parrebbe discendere dall'art. 14, comma 3°, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Anzi, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte⁹³, l'amministrazione finanziaria può stabilire la decadenza dai benefici fiscali non solo senza il previo parere del Ministero delle imprese e del made in Italy (quand'anche la controversia riguardasse i requisiti mutualistici di cui agli artt. 2512-2514 c.c., nonostante il disposto dell'art. 1, comma 2°, d.lg. n. 220/02), ma anche in presenza di irregolarità diverse dall'inosservanza (formale e/o sostanziale) degli artt. 2512-2514 c.c.⁹⁴, in tal modo ritenendosi non coincidenti i «requisiti di mutualità» di cui all'art. 14, d.P.R. n. 601/73 con i requisiti di cui agli artt. 2512-2514 c.c.⁹⁵.

uno specifico fondo (quello gestito dall'ente costituito dalla riconosciuta associazione di rappresentanza del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa interessata, oppure quello presso il Ministero delle imprese e del made in Italy), ma anche l'obbligo di pagare allo Stato tutte le «imposte non assolte, nei limiti temporali previsti per l'esercizio del potere di accertamento» (circ. Agenzia delle entrate 30 ottobre 2000, n. 195).

⁹¹ Così, almeno, secondo Cass. 11 maggio 2016, n. 9543 (in <https://def.finanze.it>).

⁹² Nei suddetti casi, se non fosse richiesto il parere al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate sarebbe nullo, come è stato deciso, ad esempio, in Cass. 28 dicembre 2017, n. 3138 (in <https://def.finanze.it>).

⁹³ *Ex multis*, Cass. 27 maggio 2016, n. 10961 e Cass. 23 settembre 2016, n. 18684 (in <https://def.finanze.it>).

⁹⁴ Ad esempio, l'Agenzia delle entrate ha statuito che le cooperative agevolate fiscalmente decadano dai benefici fiscali, quando non riconoscano una «mutualità di vantaggio» a favore dei soci operatori della cooperativa o comunque svolgano un'attività con finalità speculativa a dispetto di una asserita e solo formale attività mutualistica» (così, circa le banche di credito cooperativo, la ris. 7 maggio 2012, n. 45/E, la quale è stata ritenuta confusa e priva di una rigorosa argomentazione giuridica da E. CUSA, *Il diritto delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto*, Torino, 2013, p. 13, nt. 33), oppure quando donino una parte del loro patrimonio a una ONLUS in forma diversa da una cooperativa (così la circ. 26 gennaio 2001, n. 5).

⁹⁵ Come precisa Cass. 18 ottobre 2018, n. 26179 (in <https://def.finanze.it>), plurime irregolarità fiscali (come costi indebitamente dedotti, imposta sul valore aggiunto scorrettamente detratta, ricavi non contabilizzati, compensi ai dipendenti non assoggettati a imposizione fiscale) non determinano necessariamente la decadenza dai benefici fiscali riconosciuti alle cooperative agevolate fiscalmente.

ISBN 979-12-5965-267-6



9 791259 652676

€ 250,00

Quattro volumi indivisibili